



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 04-06-2025**

Foza, li 05-06-2025

REGISTRO GENERALE N. 101

DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 52 DEL 04-06-2025

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO DOMENICHELLI E
ASSOCIATI DI PADOVA PER COSTITUZIONE AL T.A.R.**

CIG: B7243CCA53

L'anno duemilaventicinque addi quattro del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
Oro Bruno

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 31.12.2024 di nomina del Responsabile dell'Area
Amministrativa;

Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 02.04.2003;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31-12-2024 di approvazione dell'aggiornamento del documento unico di programmazione semplificato DUPS 2025/2026/2027 e del bilancio di previsione 2025/2026/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24-02-2025 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2026/2027".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29-03-2025 avente per oggetto: "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2021 n. 113."

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio in corso;

Premesso che in data 20/03/2025 è stato notificato a questo Ente il ricorso promosso al TAR Veneto da parte dei Consiglieri di minoranza per l'annullamento di tutte le delibere adottate dal Consiglio Comunale di Foza nella seduta tenutasi in data 31/12/2024, come meglio precisate ed individuate nel ricorso e l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, come meglio precisati nel ricorso medesimo;

Premesso che con propria determinazione n. 47/2025 è stato conferito un incarico legale finalizzato ad un primo studio del ricorso, al fine di valutare l'opportunità per l'ente di costituirsi in giudizio;

Acquisito in data 28.05.2025 Prot. 2623 il preventivo formulato dallo Studio Legale Domenichelli ed Associati di Padova per l'importo di Euro 1.500,00 oltre oneri per un totale di Euro 1903,20 finalizzati alla costituzione in giudizio del Comune di Foza;

Considerato che l'affidamento dell'incarico legale, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è escluso dall'applicazione delle disposizioni per la scelta del contraente previste dallo stesso D. Lgs. n. 36/2023;

Richiamati:

- la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 2730 del 11.05.2012 secondo la quale l'affidamento dei servizi legali è configurabile allorché l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, mentre l'attività di assistenza e consulenza giuridica, legata ad una necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma si configura come contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica;

- il parere del Consiglio di Stato 06.10.2017 n. 2109, sul tema dell'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti ai servizi legali, considerata la rilevante componente fiduciaria delle scelte; - il Parere formulato il 15.12.2017 dal Consiglio Nazionale Forense, per il quale si conclude che: "...i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo intuitus personae e su base fiduciaria...";

- le linee guida dell'ANAC n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità in data 24.10.2018, in materia di affidamento dei servizi legali, quale atto di regolazione prodotto ai sensi dell'art. 231, comma 2, del Codice che in materia di consulenza legale precontenziosa chiariscono, al punto 1.1.2.2 quanto segue: "la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l'Amministrazione abbia ricevuto un atto di

diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti”;

- il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 del 03.08.2018 a mente del quale: “l’incarico singolo ad un professionista individuato allo scopo di difesa in giudizio è inquadrabile tra i servizi legali disciplinati dal combinato disposto degli artt. 4 e 17 comma 1 lett. d), del D. Lgs. 50/2016; in quanto “contratti esclusi” devono pur sempre esser affidati nel rispetto dei principi previsti dal citato art. 4; ...la tipologia contrattuale di cui all’art. 17 rientra a pieno titolo nella qualificazione di cui all’art. 222 cod. civ. in quanto prestazione personale, puntuale, con incarico non continuativo o periodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (difesa e rappresentanza in un singola causa)”;

Ritenuto inoltre che la Corte di giustizia Europea con sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C264/18, ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell’art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell’articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici - in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere al conferimento di incarico legale con assunzione del relativo impegno di spesa quantificato in € 2.334,59 (rimborso spesa, Iva e oneri di inclusi);

Acquisito in via telematica, mediante il Portale Servizi A.N.A.C. - Piattaforma Contratti Pubblici, il Codice identificativo di gara;

Visto il DURC n.ro INPS_45453487;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’affidamento in parola;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse si intendono qui integralmente trascritte;
2. di impegnare conseguentemente a favore di Studio Legale Domenichelli ed Associati di Padova l’importo di Euro 1.500,00 oltre oneri per un totale di Euro 1.903,20 per la costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso al TAR da parte dei Consiglieri di minoranza per l’annullamento di tutte le delibere adottate dal Consiglio Comunale di Foza nella seduta tenutasi in data 31/12/2024, come meglio precisate ed individuate nel ricorso e l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, al fine di valutare l’opportunità per l’ente di costituirsi in giudizio;
3. di imputare la spesa di cui sopra al capitolo 1058 del bilancio di previsione 2025/2027;
4. di inviare copia della presente determinazione allo Studio Associato Domenichelli di Padova
5. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.l. 78/2009,

convertito in legge 102/2009; 6. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto si perfezionerà entro il 31.12.2025.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Oro Bruno

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 04-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DAL POZZO VERONICA

ANNOTAZIONI DELLA RAGIONERIA

Impegno/i n° _____ competenza / residui passivi es. _____
(cap. _____ - cod. bilancio _____)
n° _____ competenza / residui passivi es. _____
(cap. _____ - cod. bilancio _____)

Accertamento/i n° _____ competenza / residui attivi es. _____
(cap. _____ - cod. bilancio _____)
n° _____ competenza / residui attivi es. _____
(cap. _____ - cod. bilancio _____)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-06-2025 al 19-06-2025

Lì 04-06-2025

IL MESSO COMUNALE
F.to SEGAFREDO SANDRO

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Oro Bruno